



**COMUNE DI MAZZARRONE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**ORDINANZA**

N° 4 DEL 03.05.2023

**OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2023 - PREVENZIONE, PULIZIA E  
RECINZIONE DI FONDI INCOLTI.**

**IL SINDACO**

**Quale Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225**

**Premesso** che il territorio comunale, durante la stagione estiva può essere oggetto di gravi danni, con conseguenze sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte abbandonate ed infestate da sterpaglie ed arbusti, facile veicolo di propagazione del fuoco;

**Considerato** che si rende necessario pertanto, approssimandosi l'estate, predisporre per tempo, misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi degli incendi e a circoscrivere la recrudescenza del fenomeno;

Vista la legge n. 225/92;

Vista la legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia d'incendi boschivi", art. 10;

Visto il D.Lgs 112/98 comprendente l'attività di Protezione Civile nella lotta agli incendi boschivi;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 54 – in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Vista la Direttiva prot. 20310/DG/D.R.P.C. del 26/04/2018 "Campagna AIB 2018";

Vista la l.r. n. 16/96, in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

Vista la l.r. 14/98 in materia di Protezione Civile;

Vista la l.r. 14/2006 di modifica e integrazione della l.r. 16/96;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Visti gli artt. 14 e 29 del C.d.S. n. 285/92

Visti gli artt. 449 e 650 C.P.;

Viste le leggi vigenti in materia;

**ORDINA**

**ART. 1 Obblighi e divieti**

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte, o in stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boschive, arborate, cespugliate o prettamente agricole o nelle zone di salvaguardia del "Piano Comunale incendi di interfaccia" in corso di nuovo aggiornamento, ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, o anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, **entro il 10 giugno 2023** e nel rispetto di cui al successivo art. 2:

- a) Alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
- b) Allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- c) Alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte a pubblico passaggio;
- d) Al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;  
nonché ad assicurare in tali aree, **fino al 30 Settembre 2023**, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

E' vietato, nel periodo **dall'11 giugno al 30 Settembre 2023**, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boschive, arborate o cespugliate, lungo le strade e , in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Nel suddetto periodo è fatto altresì obbligo ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione, l'area circostante il serbatoio, per un raggio non inferiore a mt 5,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

## **ART. 2** Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti

### **Pulitura delle aree – Viali parafuoco**

Gli interventi di pulitura devono essere estesi in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte.

Tuttavia nei terreni di estensione superiore a mq 3000 è ammessa, in luogo della pulitura totale ( e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate), la creazione di viali parafuoco della larghezza di almeno mt 5,00 lungo i confini interni, da estendere a mt 10,00 in corrispondenza dei confini fronteggianti spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00 ,di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPLo di altre sostanze infiammabili.

### **Smaltimento del materiale di risulta**

Il materiale risultante dalla pulitura dei terreni o dalla realizzazione di viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (*abbandono di rifiuti- discarica abusiva*).

### **Abbruciamento sul posto del materiale di risulta**

In alternativa al suddetto conferimento, laddove le aree siano poste a debita distanza da zone abitate e siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza, è ammesso **fino al 10 giugno 2023**, in deroga allo specifico divieto di cui al precedente art. 1 ,l'abbruciamento sul posto del materiale vegetale all'uopo essiccato, purchè ciò avvenga lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture ed infrastrutture ivi esistenti.

In ogni caso l'uso del fuoco dovrà avvenire tra le ore 06,00 e le ore 09,00 ad esclusione delle giornate particolarmente calde o ventose, con le dovute cautele ed accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco, e con l'obbligo di verificare il completo spegnimento di focolai o braci residue e di esercitare la dovuta sorveglianza sino a che ogni rischio di eventuale riaccensione sia schivato.

Nel caso di interventi di pulitura tardivi (effettuati cioè, dopo il 10 giugno 2018, per "ravvedimento" o a seguito di diffida di cui al successivo art. 4) o ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, aree boschive,etc.), l'abbruciamento, ferme restando le modalità esecutive di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Distaccamento Forestale competente per territorio (Caltagirone) , a seguito di apposita istanza e comunicato altresì al competente Uff. di Protezione Civile comunale, precisando il luogo, la superficie e la vegetazione interessata, le date e gli orari di abbruciamento, le modalità esecutive dello stesso e le cautele che s'intendono adottare, i responsabili delle operazioni, con assunzione personale di tutti gli oneri e le responsabilità verso terzi, sollevando da tali responsabilità, la presente Amministrazione Comunale.

## **Art. 3** Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali ancorchè collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per

conto di tutti i comproprietari), purchè si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza l'Ufficio di Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5.

Tali obblighi fanno altresì carico, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari defunti, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, ecc, che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili.

#### **ART. 4** Procedimento amministrativo – Diffida

Decorso il termine indicato all'art. 1, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art. 8, della mancata osservanza degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza (semprechè la relativa area non sia stata frattanto interessata da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente noncuranza dei suddetti obblighi, nel qual caso si applicheranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 5 lett. "b"), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di apposita diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 1 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all'art. 5 lett. "a".

#### **ART. 5** SANZIONI

A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi attuati dall'Ufficio di Polizia Municipale e con le modalità di cui all'art. 16 delle Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

- a) In caso di mancata comunicazione, entro il termine all'uopo assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente si dovesse accertare l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
- b) In caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 1 comma 1 lett. "a -b" della presente Ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o al deposito di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs 152/06, così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs n. 205 del 2010 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista) e contestuale informativa alla Prefettura di Catania ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 149 C.P. , se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- c) In caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art. 1 lett. "c" ( mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti, sarà applicata la stessa sanzione di cui alla lett. "a";
- d) In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (art. 1 comma 1 lett. "d"), sanzione pecuniaria amministrativa di € 159,00 ai sensi dell'art. 29 del C.d.S., così aggiornata in applicazione del D.Lgs n. 285/92;
- e) In caso di accertata esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo di cui al comma 4 dell'art. 1, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto d'incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di i-

nedificabilità, ecc) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte iv del D.Lgs n. 152/06, i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192.

#### **ART. 6 Responsabilità Civile e Penale**

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P.

#### **Art. 7 Collaborazione dei cittadini**

Chi avvista un incendio, deve darne immediata segnalazione o ai Vigili del Fuoco o alla Polizia Municipale o al Seerservizio antincendio boschivo del Corpo Forestale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

**Vigili del Fuoco: 115**

**Distaccamento Provinciale di Caltagirone 0933/21222**

**Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 1515**

**Polizia Municipale 0933/33119 tel./fax – Servizio Comunale di Protezione civile 0933/33106.**

I cittadini residenti e non, che vorranno segnalare ai competenti Servizi comunali eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, non trascurando, ove possibile, di evidenziare le generalità del proprietario delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine, di agevolare i relativi controlli ed adempimenti del caso;

#### **ART. 8 Organi incaricati dell'esecuzione**

Gli Ufficiali e gli Agenti di pubblica sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse entro i termini previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 4.

#### **ART. 9 Pubblicazione**

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune, l'affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale, oltre all'inserimento nel sito internet del Comune.

Sarà altresì trasmessa per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia Orientale, alla Città Metropolitana di Catania, alla Stazione Carabinieri di Mazzarrone, al Distaccamento del Corpo Forestale di Caltagirone e al Comando Polizia Municipale di Mazzarrone.

#### **ART. 10 Decorrenza e validità**

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30/09/2023 salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di incendi, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Dalla residenza municipale, 03.05.2023

IL SINDACO  
Prof. Giovanni Spata



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.  
69.

Il Segretario Generale

Li, \_\_\_\_\_

